



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della III, I e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Norme per il contrasto al fenomeno del caporalato”  
Reg. Gen. 678**

ad iniziativa dei consiglieri Vincenzo Viglione, Michele Cammarano, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba, Maria Muscarà, Gennaro Saiello depositata al protocollo informatico in data 6 maggio 2019

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame  
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

**IL PRESIDENTE**

*ROW*



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

Prot. n. 267 DEL 06.05.19


Alla Segreteria Generale  
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: "Norme per il contrasto al fenomeno del caporalato"

La sottoscritta Consigliera Maria Muscarà, in qualità di presidente del Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Muscarà  




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

## PROPOSTA DI LEGGE

# “Norme per il contrasto al fenomeno del caporalato”

A firma dei Consiglieri

Vincenzo Viglione

Michele Cammarano

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba

Maria Muscarà

Gennaro Saiello



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

## RELAZIONE DESCRITTIVA

Il caporalato, o meglio il reato di c.d. caporalato, ha recentemente trovato una sua collocazione giuridica nel sistema penale italiano con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, intitolata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" ed entrata in vigore il 4 novembre 2016.

La legge nazionale ha modificato sostanzialmente l'articolo 603-bis del Codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 2012, e che aveva inserito nell'ordinamento penale la fattispecie delittuosa di intermediazione illecita e di sfruttamento dei lavoratori.

In estrema sintesi, le novità più rilevanti della riforma del 2016 hanno riguardato l'estensione a ogni forma di intermediazione, anche quelle occasionali e non organizzate in forma d'impresa, applicandosi a qualsiasi tipologia essa possa assumere nel nostro ordinamento, la punibilità dell'utilizzatore oltre che dell'intermediario e la punibilità di ogni forma di sfruttamento della manodopera comunque e da chiunque realizzato, quindi anche direttamente dal datore di lavoro senza l'intervento di alcun intermediario.

La presente proposta di legge si propone di disciplinare alcuni interventi e azioni regionali nella lotta allo sfruttamento del lavoro sommerso e irregolare e al caporalato, inserendosi nel solco tracciato dalla normativa statale, ma rispettando la ripartizione delle competenze legislative e amministrative.

Prima di procedere alla descrizione dei contenuti della proposta di legge è bene premettere che il c.d. caporalato prende il nome dal fenomeno distorsivo delle modalità di reclutamento della forza lavoro e prende le mosse dalle prime organizzazioni del lavoro agricolo svolte da braccianti suddivisi in squadre e reclutati da un soggetto che agiva, come intermediario nel reperimento della manodopera e poi responsabile dei lavori, secondo le richieste dell'imprenditore agricolo.

Il c.d. "caporalato" dunque è un fenomeno lesivo del normale processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Una definizione – anche riportata nell'articolato – individua nel caporale chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Parte autorevole della dottrina ha descritto il caporale come colui che svolge un'attività di intermediazione reclutando manodopera giornaliera, sovente non specializzata, per collocarla poi presso i datori di lavoro e pretendendo a titolo di compenso per quanto svolto una cospicua percentuale della retribuzione dei lavoratori interessati, che supera facilmente il cinquanta per cento della paga giornaliera da questi percepita.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

I prestatori di lavoro vittime del caporalato sono spesso soggetti che versano in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità sul piano economico-sociale (stranieri privi del permesso di soggiorno, inoccupati alla ricerca di un impiego). L'attività di intermediazione dei caporali non si limita al reclutamento, ma si estende fino a un vero e proprio dominio sul lavoratore, spesso soggetto a intimidazioni e violenze.

I lavoratori sono spesso considerati solo ed esclusivamente come elementi del sistema produttivo e, in quanto tali, sacrificabili in nome del profitto e sfruttabili fino a che tale profitto si genera. In molti casi, il ruolo dei caporali non si esaurisce – come detto – nella facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma riguarda anche il trasporto – o meglio la "consegna" – presso il luogo di lavoro e la pratica di un vero e proprio business concernenti le situazioni insediative degli stessi.

Riduttivo è dunque considerare il fenomeno del caporalato solo come una distorsione delle ordinarie dinamiche dei rapporti di lavoro. Il caporalato rappresenta una problematica sociale, sanitaria e socio-assistenziale, oltre che economica e produttiva.

La continua presenza di correlazione tra i caporali e altri fenomeni criminosi (tratta internazionale, sfruttamento della prostituzione, adozioni illegali di minori e traffico di organi) testimonia come la lotta al caporalato rappresenti un obiettivo che consente di contribuire alla soluzione di problematiche molto complesse.

Una complessità che caratterizza il fenomeno anche sotto il profilo delle strutture organizzative dei soggetti agenti, articolate secondo diversi livelli gerarchici. Un "caporale", infatti, è in grado di mantenere un dominio su un vasto territorio anche e soprattutto grazie a una fitta rete di "sotto-caporali", i quali invece sono in contatto diretto con le vittime. In taluni casi questi ultimi soggetti sono essi stessi, o comunque sono stati, vittime dei "caporali", e in virtù di tale legame patologico i "caporali" si assicurano asservimento ed obbedienza (Cfr. Leogrande L., Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, 2008).

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolato si compone di 5 capi e 21 articoli.

Il primo capo – Disposizioni generali – prevede l'oggetto e le finalità della proposta di legge (art. 1) e le principali definizioni utili alla comprensione del testo (art. 2). Tra le principali finalità e obiettivi della legge regionale vi è certamente la gestione condivisa e integrata delle problematiche legate alla sicurezza, alla salute, alla legalità, al trasporto, all'insediamento sociale e abitativo dei lavoratori.

Sono obiettivi di fondo della proposta anche la corretta applicazione del diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla regolare costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro, il rafforzamento delle attività di controllo e presidio dei territori regionali più a rischio, anche attraverso il potenziamento del ruolo dei servizi ispettivi del lavoro e la definizione di una mappatura delle condizioni lavorative, con particolare attenzione alle situazioni di rischio elevato e a carattere stagionale.

La proposta inoltre tenta una messa a sistema per un maggiore controllo degli insediamenti abitativi dei lavoratori a rischio sfruttamento, anche attraverso il



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e datoriali per contribuire alla lotta al caporalato e all'illegalità, anche attraverso la promozione di condizioni di vantaggio per le imprese che scelgono percorsi virtuosi e condivisi.

La proposta, peraltro, ha come obiettivo la promozione di misure di integrazione socio-economica ai lavoratori a rischio sfruttamento mediante interventi di natura educativa e assistenziale, con riferimento al rispetto tra le popolazioni migranti e quelle locali, consentendo l'eliminazione, anche sul piano culturale, delle realtà di segregazione e ghettizzazione adiacenti o limitrofi ai luoghi di lavoro.

Non sono, in fine, sottovalutati gli aspetti che riguardano la lotta alla compravendita dei contratti di lavoro per l'ottenimento del permesso di soggiorno, l'attivazione di servizi di informazione e tutela finalizzati all'assistenza legale e sociale dei lavoratori a rischio sfruttamento, la promozione di negoziati e accordi per la definizione di azioni nei luoghi di lavoro, anche mediante l'intervento del sistema della bilateralità, con particolare riferimento alle problematiche del trasporto di manodopera da e verso i luoghi di lavoro e la diffusione di pratiche che, anche tramite la contrattazione decentrata e la semplificazione amministrativa, valorizzino le attività economiche e imprenditoriali virtuose e improntate alla legalità.

Il secondo capo – Profili ordinamentali e di sistema – affronta il tema della *governance* regionale sul caporalato, mediante un approccio inclusivo e votato alla creazione di sedi della concertazione dinamiche e flessibili in grado di consentire alla regione di dotarsi di un composito set di strumenti.

L'articolo 3 istituisce la rete di qualità del lavoro campano. L'adesione alla rete per le imprese è condizione necessaria per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni previste. Le imprese devono assicurare il possesso di elementi di garanzia, quali il rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, degli indici di congruità tra quantità e qualità di prodotto o servizi generati e ore lavoro utilizzate, della normativa ambientale e degli adempimenti in materia di assunzioni.

I titolari delle imprese, per entrare a far parte della rete, devono altresì dimostrare di non aver riportato condanne penali e sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di lavoro, di legislazione sociale e di imposte sui redditi e valore aggiunto e avere una regolarità contributiva in ambito previdenziale e assicurativo.

L'articolo 4 rappresenta una disposizione fortemente innovativa, l'istituzione di un apposito ufficio ispettivo regionale sul caporalato all'interno dell'ordinamento della Giunta regionale. Al pari di un vero e proprio ispettorato, l'ufficio esercita, in raccordo con le competenti strutture amministrative specifica attività ispettiva su atti e fatti di gestione in materia di lavoro nero e caporalato attraverso verifiche e sopralluoghi nei confronti delle imprese nei settori a rischio, anche attraverso la sottoscrizioni di appositi protocolli di intesa con altri soggetti istituzionali competenza in materia.

L'articolo 5, invece, contiene disposizioni volte a definire le attività dei comuni. In particolare, i comuni possono presentare progettualità mirate al contrasto del



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

caporalato, consistenti in azioni positive per favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro nei settori a rischio caporalato e lavoro sommerso e irregolare (predisposizione di liste di prenotazione di lavoratori e pubblicazione periodica dei fabbisogni occupazionali, anche stagionali, delle imprese operanti nel territorio), in azioni di ascolto e accoglienza dei lavoratori, in chiave di prima decodifica della condizione di sfruttamento lavorativo e denuncia, in azioni di informazione e tutoraggio sulle possibilità insediative e sulla ricerca di alloggi, anche stagionali, da parte dei lavoratori, nonché sulle modalità di regolarizzazione lavorativa, contributiva e socio-sanitaria.

L'articolo 6 istituisce, in fine, il tavolo regionale permanente sul caporalato e l'articolo 7 affida all'ufficio del difensore civico regionale la funzione di garante per la tutela delle persone a rischio sfruttamento lavorativo.

Il Capo terzo - Azioni e interventi - è introdotto dall'articolo 8 riguardante la strategia regionale contro il caporalato e il lavoro sommerso e irregolare, di durata triennale, con la quale la Regione delinea il quadro programmatico di riferimento e le principali azioni da porre in essere a livello regionale nella lotta al caporalato e nell'emersione dello sfruttamento lavorativo.

Due articoli di particolare interesse sono gli articoli 9 e 10.

L'articolo 9 dispone che la Regione elabora una mappatura delle zone a rischio caporalato e sfruttamento lavorativo, consistente in una delimitazione territoriale geo-referenziata per ciascun settore a rischio, mentre l'articolo 10 disciplina gli indici di congruità, ossia il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore di lavoro necessarie, nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, entro un valore minimo e un valore massimo, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche, nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti dall'indice individuato.

L'articolo 11 prevede una serie di misure premiali per le imprese che promuovono progetti sperimentali di sostegno dei lavoratori stagionali impiegati. L'accesso ai contributi premiali - disciplinato dal regolamento di attuazione - è consentito alle imprese che realizzano servizi aziendali di trasporto dei lavoratori da e per i luoghi di lavoro, sia propri che affidati a terzi, servizi alloggiativi riconducibili direttamente all'azienda o forniti ai lavoratori stagionali mediante apposita sottoscrizione di contratti di locazione con terzi, servizi di tutoraggio aziendale nei confronti di lavoratori stagionali per facilitare la ricerca di alloggi e trasporti e ambulatori e presidi medici all'interno dell'azienda o convenzioni con il servizio sanitario regionale o con strutture sanitarie private per la tutela sanitaria e socio-sanitaria dei lavoratori stagionali.

A chiusura del terzo capo, l'articolo 12 stabilisce misure di sostegno alla genitorialità dei lavoratori nelle aree a rischio, attraverso misure premiali alle imprese operanti nei settori a rischio per la realizzazione di nidi aziendali, in forma singola o associata, destinati ad accogliere bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, figli dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

Il quarto Capo – Denuncia – contiene disposizioni volte alla tutela del lavoratore che intende denunciare lo sfruttamento lavorativo cui è sottoposto o che comunque agevola l'emersione di condizioni di caporalato e lavoro sommerso.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, all'interno del portale web regionale di cui all'articolo 16, un'apposita sezione per le segnalazioni anonime di denuncia di attività illecite riguardanti il caporalato e lo sfruttamento del lavoro.

L'articolo 14 prevede inoltre che la Regione ponga in essere meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente che tramite sindacati o associazioni, e ciò anche in funzione del recupero delle retribuzioni o delle differenze salariali maturate, anche contribuendo al sostegno e alla protezione economico-sociale degli stessi caporali che, autodenunciandosi, contribuiscono a denunciare i datori di lavoro che adottano misure di sfruttamento dei lavoratori impiegati nelle loro aziende.

L'articolo 15 rappresenta una disposizione che consente di attivare protocolli di intesa con gli enti del terzo settore impegnati sul tema e con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, volti prioritariamente al tutoraggio nella ricerca di situazioni alloggiative, nella tutela sanitaria e socio-sanitaria, nell'assistenza ai minori e nell'assistenza legale e previdenziale.

La disposizione altresì prevede che la Regione possa promuovere, previa intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, corsi di lingua italiana e campagne informative e di sensibilizzazione per le lavoratrici e i lavoratori stranieri impiegati, anche stagionalmente, sul territorio regionale.

Il capo quinto contiene le disposizioni transitorie e finali.

In dettaglio, l'articolo 16 prevede l'istituzione del portale web regionale sul caporalato, quale sede privilegiata per l'accesso alle informazioni in tema di caporalato.

In fine, l'articolo 19 prevede la cd. clausola di tramonto, ossia un meccanismo automatico di abrogazione che determina sin da oggi la possibile durata della legge, salvo eventuale modifica o rettifica del termine indicata nel caso si manifestasse la volontà del legislatore di mantenere la legge nell'ordinamento. L'articolo 20 modifica la legge regionale n. 14 del 2014 in tema di marchio etico regionale inserendo, oltre al lavoro nero, il caporalato tra le fattispecie penali rilevanti ai fini della concessione del marchio alle imprese.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 5 stabilisce che la Regione sostenga l'attivazione presso i comuni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e amministrativa degli stessi, di appositi progetti volti al contrasto del caporalato, anche in collegamento con i centri per l'impiego territorialmente competenti.

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dalla legge, la Regione dunque eroga contributi in via prioritaria ai progetti che siano presentati da comuni in forma associata e che prevedono l'attivazione di partenariati e accordi di collaborazione con organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza. I contributi sono assegnati fino alla misura massima del sessanta per cento delle spese ammissibili e con regolamento sono disciplinate le modalità operative per l'accesso ai contributi, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese da parte dei comuni aderenti.

La quantificazione di spesa massima ammissibile per ciascun progetto è pari a euro 40.000,00 (il parametro utilizzato è quello dei progetti dei Comuni per la costituzione degli sportelli antiracket). Con una quota massima di compartecipazione regionale al 60%, la spesa per ciascun progetto fino a euro 24.000,00.

La copertura di euro 1.150.000,00 permette un minimo di progetti finanziabili pari a 48 ed è garantita dalla costituzione del fondo regionale di cui all'articolo 18.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un tavolo regionale permanente sul caporalato. La costituzione del tavolo avviene necessariamente senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al tavolo è a titolo gratuito.

Le spese di organizzazione e funzionamento, disciplinate nel dettaglio dal regolamento di attuazione, possono essere ammortizzate dalle ordinarie disponibilità dei settori delle amministrazioni regionali competenti direttamente coinvolte, anche attraverso la soppressione di organismi analoghi non operativi.

L'articolo 7 affida la difensore civico regionale anche il ruolo di garante per la tutela delle persone a rischio sfruttamento lavorativo in Campania.

Gli oneri aggiuntivi previsti (acquisizione delle segnalazioni in forma digitale, verifiche e ispezioni, monitoraggio) sono pienamente compatibili con le funzioni già in essere e possono ritenersi sovrapponibili con gli attuali incarichi.

Tale compatibilità assicura anche la necessaria neutralità finanziaria della misura, in quanto si tratta di un ampliamento di competenze in tutto e per tutto assolvibili con gli strumenti normativi e operativi attualmente in dotazione al difensore civico regionale, sia a livello finanziario che umano e strumentale.

L'articolo 16 disciplina il portale regionale sul caporalato, quale centro documentale regionale sul caporalato e la lotta allo sfruttamento lavorativo.

All'interno del portale vi rientra la pubblicazione dei dati relativi alle misure contenute all'articolo 9 (mappatura delle aree a rischio caporalato), 10 (indici di congruità) e 2 (indici di sfruttamento), nonché lo sportello per le segnalazione



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

anonime (articolo 13), le quali non comportano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e possono essere attuate con le dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Dal punto di vista macro-finanziario, alla norma non sono ascritti effetti negativi o criticità sui saldi finanziari in quanto si rintracciano all'interno del fondo regionale sul caporalato le risorse necessarie per le finalità perseguite e per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in commento, cui si provvede a valere su una quota del succitato fondo, nella misura massima del 4 per cento.

La metodologia seguita per la quantificazione dell'onere finanziario si è basata sulla ricerca di precedenti esperienze nell'implementazione di sistemi informativi regionali e sulla modulazione di tali precedenti alla qualità e quantità dei servizi che si intende erogare.

Si è dunque verificata la presenza all'interno dell'infrastruttura digitale regionale di una struttura simile in grado di ospitare il sistema informativo desiderato.

L'infrastruttura tecnologica individuata è la piattaforma iTER Campania che contiene al suo interno elementi fortemente in linea con i contenuti dell'istituendo portale. In particolare, la presenza dei modelli di geo-referenziazione consente una verticalizzazione, ossia una definizione di una sezione della piattaforma dedicata al tema di riferimento.

L'implementazione del portale sulla piattaforma iTER Campania comporta un costo complessivo che si aggira intorno ai 200.000,00 euro per costi di implementazione della piattaforma, costi di formazione del personale interno e del personale addetto all'inserimento delle informazioni in back-end, nonché gestione e manutenzione del back-end e del front-end.

A budget fisso si possono inserire una serie di servizi e modularli a seconda delle possibilità economiche in possesso, tuttavia, una versione base è possibile con le risorse stimate.

Con riferimento all'articolo 11 – Progetti sperimentali per il sostegno dei lavoratori stagionali – la Regione provvede al sostegno di progetti sperimentali e l'onere finanziario consiste nell'attribuzione di misure premiale alle imprese che dimostrano e certificano (con modalità stabilite nel regolamento di attuazione) sussistenza nelle loro attività di servizi di trasporto dei lavoratori da e per i luoghi di lavoro, sia propri che affidati a terzi, servizi alloggiativi riconducibili direttamente all'azienda o forniti ai lavoratori stagionali mediante apposita sottoscrizione di contratti di locazione con terzi, servizi di tutoraggio aziendale nei confronti di lavoratori stagionali per facilitare la ricerca di alloggi e trasporti, nonché la presenza di ambulatori e presidi medici all'interno dell'azienda o convenzioni con il servizio sanitario regionale o con strutture sanitarie private per la tutela sanitaria e socio-sanitaria dei lavoratori stagionali.

Essendo misure premiali, l'importo complessivo individuato è suscettibile di essere modulato a seconda dei parametri che si intendono apporre.

Si è optato per un ammontare complessivo della misura di euro 2.000.000,00, ossia il 40 per cento del fondo regionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

Per quanto concerne l'articolo 12 – Misure di sostegno alla genitorialità dei lavoratori nelle aree a rischio – le misure premiali sono appannaggio delle imprese che certificano la realizzazione di nidi aziendali, in forma singola o associata, destinati ad accogliere bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, figli dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati.

In questo caso – come per l'articolo 11 – si è provveduto a inserire uno stanziamento massimo, modulabile con la fonte normativa secondaria e di importo pari al 5 per cento delle somme appostate sul fondo regionale di cui all'articolo 18, ossia 250.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

In fine, si è proceduto allo stanziamento rispettivamente di 150.000,00 (3 per cento del fondo) e 250.000,00 (5 per cento del fondo) per il finanziamento degli articoli 15 (agevolazione delle denunce) e 16 (valorizzazione dell'associazionismo).

In questo caso, le stime riguardano i costi medi per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione (mediamente 10.000,00 a campagna) e per la realizzazione di corsi di lingua italiana agli stranieri (mediamente 5.000,00 euro a corso).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

## SOMMARIO

### Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

### Capo II – Profili ordinamentali e di sistema

Art. 3 – Rete del lavoro di qualità

Art. 4 – Servizio ispettivo regionale sul caporalato

Art. 5 – Attività dei comuni

Art. 6 – Tavolo regionale permanente sul caporalato

Art. 7 – Garante per la tutela delle persone a rischio sfruttamento lavorativo

### Capo III - Azioni e interventi

Art. 8 – Strategia regionale contro il caporalato e il lavoro sommerso e irregolare

Art. 9 – Mappatura

Art. 10 – Indici di congruità

Art. 11 – Progetti sperimentali per il sostegno dei lavoratori stagionali

Art. 12 – Misure di sostegno alla genitorialità dei lavoratori nelle aree a rischio

### Capo IV - Denuncia

Art. 13 – Segnalazioni anonime

Art. 14 – Misure per l'agevolazione delle denunce

Art. 15 – Interventi di valorizzazione dell'associazionismo

### Capo V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 – Portale regionale sul caporalato

Art. 17 – Regolamento di attuazione

Art. 18 – Fondo regionale per la lotta al caporalato

Art. 19 – Durata della legge

Art. 20 - Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2014

Art. 21 – Entrata in vigore



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

Norme per il contrasto al fenomeno del caporalato

Capo I  
*Disposizioni generali*

Art. 1  
*Oggetto e finalità*

1. La presente legge definisce gli interventi e le azioni regionali nella lotta allo sfruttamento del lavoro sommerso e irregolare e al caporalato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Campania, in collaborazione con tutti i livelli istituzionali coinvolti in materia, assicura:
  - a) la gestione condivisa e integrata delle problematiche legate alla sicurezza, alla salute, alla legalità, al trasporto, all'insediamento sociale e abitativo dei lavoratori;
  - b) la garanzia della corretta applicazione del diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla regolare costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro;
  - c) il rafforzamento delle attività di controllo e presidio dei territori regionali più a rischio, anche attraverso il potenziamento del ruolo dei servizi ispettivi del lavoro;
  - d) una mappatura delle condizioni lavorative, con particolare attenzione alle situazioni di rischio elevato e a carattere stagionale;
  - e) un uniforme controllo degli insediamenti abitativi dei lavoratori a rischio sfruttamento;
  - f) il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e datoriali per contribuire alla lotta al caporalato e all'illegalità, anche attraverso la promozione di condizioni di vantaggio per le imprese che scelgono percorsi virtuosi e condivisi;
  - g) la promozione di misure di integrazione socio-economica dei lavoratori a rischio sfruttamento mediante interventi di natura educativa e assistenziale, con riferimento al rispetto tra le popolazioni migranti e quelle locali, consentendo l'eliminazione, anche sul piano culturale, delle realtà di segregazione e ghettizzazione adiacenti o limitrofi ai luoghi di lavoro;
  - h) la lotta alla compravendita dei contratti di lavoro per l'ottenimento del permesso di soggiorno;
  - i) l'attivazione di servizi di informazione e tutela finalizzati alla promozione della sicurezza sul lavoro e dell'assistenza legale e sociale dei lavoratori a rischio sfruttamento;
  - j) l'attivazione di negoziati e accordi per la promozione di azioni nei luoghi di lavoro, anche mediante l'intervento del sistema della bilateralità, con



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

particolare riferimento alle problematiche del trasporto di manodopera da e verso i luoghi di lavoro;

- k) l'individuazione e la diffusione di pratiche che, anche tramite la contrattazione decentrata e la semplificazione amministrativa, valorizzano le attività economiche e imprenditoriali virtuose e improntate alla legalità.

Art. 2  
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) *caporalato*, pratica consistente nelle attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro punite ai sensi dell'articolo 603-bis del Codice penale;
  - b) *caporale*, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno;
  - c) *settori a rischio sfruttamento e caporalato*:
    - 1) agricoltura;
    - 2) manifattura;
    - 3) commercio;
    - 4) edilizia;
    - 5) turismo e strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
    - 6) logistica e trasporti;
    - 7) assistenza alla persona.
  - d) *indice di sfruttamento*, indicatore che misura, ai sensi dell'articolo 603 bis del Codice penale, la sussistenza e l'impatto delle seguenti condizioni aziendali:
    - 1) retribuzione;
    - 2) orario di lavoro;
    - 3) sicurezza sul luogo di lavoro;
    - 4) condizioni generali e igiene sul luogo di lavoro;
    - 5) situazioni alloggiative e logistiche.
  - e) *verifica*, le attività di esame e riscontro, di tipo anche documentale, su informazioni, su documenti, atti e registri, comunque esibiti dal responsabile della struttura ispezionata o suo delegato e su dati, elementi e informazioni comunque acquisiti;
  - f) *sopralluogo*, le attività condotte mediante ricognizione di luoghi, strutture, impianti, anche con i relativi riscontri di tipo documentale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

Capo II  
*Profili ordinamentali e di sistema*

Art. 3  
*Rete del lavoro di qualità*

1. Aderiscono alla rete del lavoro di qualità campano le imprese appartenenti ai settori a rischio di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2, che dimostrano annualmente il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore;
  - b) non aver riportato condanne penali e sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di lavoro, di legislazione sociale e di imposte sui redditi e valore aggiunto;
  - c) regolarità contributiva in ambito previdenziale e assicurativo;
  - d) rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  - e) rispetto degli indici di congruità tra quantità e qualità di prodotto o servizi generati e ore di lavoro utilizzate;
  - f) rispetto della normativa ambientale;
  - g) rispetto degli adempimenti in materia di assunzioni.
2. L'adesione alla rete di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge.

Art. 4  
*Servizio ispettivo regionale sul caporalato*

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), disciplina l'organizzazione di un ufficio ispettivo regionale sul caporalato.
2. L'ufficio esercita, in raccordo con le competenti strutture amministrative della Regione Campania e sulla base dell'indice di sfruttamento di cui all'articolo 2, attività ispettiva su atti e fatti di gestione in materia di lavoro nero e caporalato attraverso verifiche e sopralluoghi nei confronti delle imprese nei settori di cui all'articolo 2, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa con altri soggetti istituzionali competenti in materia.
3. L'ufficio inoltre provvede:
  - a) al coordinamento delle iniziative di vigilanza sul territorio regionale in tema di caporalato;
  - b) alla cura, alla formazione e all'aggiornamento specifico del personale ispettivo in tema di lavoro nero e caporalato;



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

- c) al supporto tecnico nelle attività di prevenzione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni, finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è definita la composizione dell'ufficio cui è preposto un dirigente supportato da figure professionali di profilo sanitario, giuridico, economico, contabile, dipendenti della Regione nei limiti delle disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assegnato all'ufficio non può svolgere attività di vigilanza sulle strutture afferenti all'ente di provenienza.
  5. L'ufficio può avvalersi, anche temporaneamente, di specifici professionisti in servizio presso altre strutture regionali o presso altri enti pubblici dipendenti o collegati all'amministrazione regionale, nonché presso le aziende sanitarie che mettono a disposizione il personale di volta in volta richiesto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
  6. Per evitare duplicazioni e sovrapposizioni funzionali, la Giunta regionale assicura che l'attività dell'ufficio si svolga in sinergia con le attività di verifica e vigilanza attribuite dalla vigente normativa ad altre strutture regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
  7. Le misure di cui al presente articolo sono finanziate per uno stanziamento complessivo pari al 20 per cento dell'ammontare del fondo di cui all'articolo 18.

**Art. 5**  
*Attività dei comuni*

1. La Regione sostiene l'attivazione presso i comuni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e amministrativa degli stessi, di appositi progetti volti al contrasto del caporalato, anche in collegamento con i centri per l'impiego territorialmente competenti, che prevedono:
  - a) azioni positive per favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro nei settori a rischio caporalato e lavoro sommerso e irregolare, mirate alla predisposizione di liste di prenotazione di lavoratori e all'individuazione e alla pubblicazione periodica dei fabbisogni occupazionali, anche stagionali, delle imprese operanti nel territorio;
  - b) ascolto e accoglienza dei lavoratori, in chiave di prima decodifica della condizione di sfruttamento lavorativo, anche mediante l'informazione sui percorsi per la denuncia di situazioni di caporalato e lavoro sommerso e irregolare;
  - c) informazione e tutoraggio sulle possibilità insediative e sulla ricerca di alloggi, anche stagionali, da parte dei lavoratori, nonché sulle modalità di regolarizzazione lavorativa, contributiva e socio-sanitaria.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dalla presente legge, eroga contributi in via prioritaria ai progetti che:
  - a) sono presentati da comuni in forma associata;
  - b) prevedono l'attivazione di partenariati e accordi di collaborazione con organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza.
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati fino alla misura massima del sessanta per cento delle spese ammissibili.
4. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17, la Regione disciplina le modalità operative per l'accesso ai contributi, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese da parte dei comuni aderenti.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 18 per un importo di euro 1.150.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021.

**Art. 6**

*Tavolo regionale permanente sul caporalato*

1. Per consentire il monitoraggio del fenomeno del caporalato e porre in essere proposte per l'aggiornamento delle strategie e delle iniziative regionali in materia, è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il tavolo regionale permanente sul caporalato.
2. Il regolamento di cui all'articolo 17 disciplina le modalità operative per la costituzione del tavolo, i criteri per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento.
3. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito.

**Art. 7**

*Garante per la tutela delle persone a rischio sfruttamento lavorativo*

1. La Regione affida all'ufficio del difensore civico di cui alla legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del Difensore civico presso la Regione Campania) la funzione di garante per la tutela delle persone a rischio sfruttamento lavorativo.
2. Il difensore civico può essere adito gratuitamente da ciascuna persona destinataria di attività illecite relative al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni in ambito lavorativo e socio-sanitario correlato.
3. Il difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, se verifica la fondatezza della stessa, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 23 del 1978. Nell'esercizio della sua funzione di garante per la tutela delle persone a rischio sfruttamento lavorativo, il difensore civico può compiere visite ispettive oppure avvalersi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo del lavoro regionale.

4. Il difensore civico si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico già prevista dall'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1978.
5. Il difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1978, il rendiconto del lavoro svolto quale garante per la tutela delle persone a rischio sfruttamento lavorativo, nella quale segnala al Consiglio regionale eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.
6. Le competenze di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Capo III  
*Azioni e interventi*

Art. 8

*Strategia regionale contro il caporalato e il lavoro sommerso e irregolare*

1. La Regione Campania avvia, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la strategia regionale contro il caporalato e il lavoro sommerso e irregolare, di seguito "strategia", avvalendosi del supporto del tavolo permanente di cui all'articolo 6.
2. La strategia, di durata triennale, delinea il quadro programmatico di riferimento e le principali azioni da porre in essere a livello regionale nella lotta al caporalato e nell'emersione dello sfruttamento lavorativo.

Art. 9

*Mappatura*

1. La Regione Campania, sulla base degli indirizzi programmatici contenuti nella strategia di cui all'articolo 8 e avvalendosi dell'attività dell'ufficio di cui all'articolo 4, elabora una mappatura delle zone a rischio caporalato e sfruttamento lavorativo, consistente in una delimitazione territoriale geo-referenziata per ciascun settore a rischio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
2. La mappatura, aggiornata con cadenza semestrale, individua per ciascun settore:
  - a) i dati di contesto economici e sociali, anche attraverso una suddivisione in alta, media e bassa stagione lavorativa;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

- b) la tipologia e l'incidenza del rischio caporalato e sfruttamento lavorativo;
- c) la presenza di istituzioni e soggetti a vario titolo coinvolti nella tutela dal rischio caporalato e sfruttamento lavorativo.

Art. 10  
*Indici di congruità*

1. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione di appositi indici di congruità, d'ora in poi "indici", articolati per ciascuno dei settori di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2 e articolati per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
2. Gli indici definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore di lavoro necessarie, nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, entro un valore minimo e un valore massimo, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche, nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti dall'indice individuato.
3. Gli indici sono individuati di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, per ognuno dei settori di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2, anche attraverso il coinvolgimento delle università e gli organi ispettivi operanti sul territorio regionale, con finalità di supporto tecnico e scientifico.
4. La dimostrazione del rispetto degli indici è condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Campania, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali.
5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità operative per la valutazione degli indici di congruità per ciascun settore a rischio, secondo i seguenti criteri:
  - a) individuazione di un minimo di valutazioni da effettuare nell'anno di riferimento, parametrato in base al settore a rischio e al volume di affari dell'impresa;
  - b) valutazione delle richieste di aiuto pubblico presentate e del loro valore economico;
  - c) verifica della presenza di elevati fattori di rischio a livello produttivo, geografico e socio-sanitario, come evidenziato dalla mappatura di cui all'articolo 9;
  - d) definizione delle possibili cause giustificative della difformità rispetto agli indici e delle modalità di segnalazione all'impresa.
6. Gli indici sono oggetto di revisione, in via ordinaria, ogni tre anni.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

Art. 11

*Progetti sperimentali per il sostegno dei lavoratori stagionali*

1. La Regione sostiene progetti sperimentali delle imprese che promuovono iniziative di sostegno dei lavoratori stagionali impiegati.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 17 sono definite le modalità operative per la concessione di misure premiali alle imprese che dimostrano la sussistenza di:
  - a) servizi aziendali di trasporto dei lavoratori da e per i luoghi di lavoro, sia propri che affidati a terzi;
  - b) servizi alloggiativi riconducibili direttamente all'azienda o forniti ai lavoratori stagionali mediante apposita sottoscrizione di contratti di locazione con terzi;
  - c) servizi di tutoraggio aziendale nei confronti di lavoratori stagionali per facilitare la ricerca di alloggi e trasporti;
  - d) ambulatori e presidi medici all'interno dell'azienda o convenzioni con il servizio sanitario regionale o con strutture sanitarie private per la tutela sanitaria e socio-sanitaria dei lavoratori stagionali.
3. Il regolamento di cui all'articolo 17 definisce le modalità operative per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sulla base dei parametri previsti al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 18 nella misura massima del 40 per cento.

Art. 12

*Misure di sostegno alla genitorialità dei lavoratori nelle aree a rischio*

1. La Regione destina misure premiali alle imprese, aventi sede operativa sul territorio regionale, nei settori di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2, per la realizzazione di nidi aziendali, in forma singola o associata, volti ad accogliere bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, figli dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati.
2. Il nido è gestito e organizzato nel rispetto delle previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e della normativa regionale in materia).
3. Le aziende, per poter svolgere i servizi di nido, sono in possesso dei requisiti tecnico-funzionali e professionali previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 17, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione anche nell'ambito dei finanziamenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia, nonché di ulteriori risorse statali con



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

destinazione coerente, sono definite le modalità operative per il sostegno di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 18 nella misura massima del 5 per cento.

Capo IV  
*Denuncia*

Art. 13  
*Segnalazioni anonime*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale e all'interno del portale di cui all'articolo 16, uno sportello per le segnalazioni anonime di denuncia di attività illecite riguardanti il caporalato e lo sfruttamento del lavoro.
2. Il regolamento di cui all'articolo 17 definisce le modalità di gestione e manutenzione dello sportello, anche con il diretto coinvolgimento dell'ufficio ispettivo regionale di cui all'articolo 4 e dei responsabili dei progetti di cui all'articolo 5.

Art. 14  
*Misure per l'agevolazione delle denunce*

1. La Regione provvede alla predisposizione di meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente che tramite sindacati o associazioni, e ciò anche in funzione del recupero delle retribuzioni o delle differenze salariali maturate.
2. In coerenza con l'articolo 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e per una effettiva ed efficace agevolazione delle denunce, la Regione assicura forme di assistenza diretta alle vittime di particolare sfruttamento, anche per evitare ritorsioni derivanti dalle denunce.
3. La Regione provvede altresì a garantire forme di sostegno e protezione economico-sociale ai caporali che, autodenunciandosi, contribuiscono a denunciare i datori di lavoro che adottano misure di sfruttamento dei lavoratori impiegati nelle loro aziende.
4. La Regione provvede alla predisposizione di progetti sperimentali relativi alle attività di cui alla presente disposizione, per i quali è previsto uno stanziamento complessivo non superiore al 5 per cento del fondo di cui all'articolo 18.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

5. Con il regolamento di cui all'articolo 17, la Regione adotta le linee guida per l'attuazione del presente articolo.

Art. 15

*Interventi di valorizzazione dell'associazionismo*

1. Per l'integrazione delle lavoratrici e dei lavoratori italiani e stranieri in condizioni di fragilità, la Regione promuove, su base territoriale o settoriale, l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti del terzo settore impegnati nella tutela dei principi di cui alla presente legge e con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, volti prioritariamente al tutoraggio nei seguenti ambiti:
  - a) ricerca di situazioni alloggiative;
  - b) tutela sanitaria e socio-sanitaria;
  - c) assistenza ai minori;
  - d) assistenza legale e previdenziale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, previa intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, corsi di lingua italiana e campagne informative e di sensibilizzazione aventi ad oggetto le disposizioni della presente legge, per le lavoratrici e i lavoratori stranieri impiegati, anche stagionalmente, sul territorio regionale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, la Regione provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 18 nella misura massima del 3 per cento.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

*Portale regionale sul caporalato*

1. E' istituito il portale regionale sul caporalato quale centro documentale regionale sul caporalato e la lotta allo sfruttamento lavorativo.
2. Il portale, in formato web, è accessibile a chiunque gratuitamente e contiene:
  - a) i dati e la normativa relativa al caporalato e al lavoro nero;
  - b) apposita sezione contenente lo sportello regionale per le segnalazioni anonime di cui all'articolo 13;
  - c) la mappatura di cui all'articolo 9;
  - d) gli indici di sfruttamento di cui all'articolo 2 e gli indici di congruità di cui all'articolo 10;
  - e) ogni altra informazione utile per le finalità di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale provvede, con il regolamento di cui all'articolo 17, a definire le modalità operative per la gestione del portale anche in modalità multilingue.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 18 nella misura massima del 4 per cento.

Art. 17

*Regolamento di attuazione*

1. La Regione emana il regolamento di attuazione della presente legge entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore.

Art. 18

*Fondo regionale per la lotta al caporalato*

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la lotta al caporalato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante apposito prelevamento dalla Missione 20, programma 01, titolo 1, del bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale incremento della Missione 15, Programma 01, titolo 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19

*Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2014*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2014, n. 14 (Promozione del marchio etico regionale), sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lett. a), dopo le parole: "al lavoro nero" sono inserite le seguenti: "e al caporalato";
  - b) alla lett. b), dopo le parole: "di lavoro nero" sono inserite le seguenti: "e caporalato".

Art. 20

*Durata della legge*

1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2024.
2. Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

3. Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:
  - a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;
  - b) l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.

Art. 21  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

PROPOSTA DI LEGGE

NORME PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL CAPORALATO

SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*Vincenzo*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Sezioni	Contenuti
<b>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</b>	<p><b>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</b></p> <p>Il caporalato, o meglio il reato di c.d. caporalato, ha recentemente trovato una sua collocazione giuridica nel sistema penale italiano con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, intitolata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" ed entrata in vigore il 4 novembre 2016.</p> <p>La legge nazionale ha modificato sostanzialmente l'articolo 603-bis del Codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 2012, e che aveva inserito nell'ordinamento penale la fattispecie delittuosa di intermediazione illecita e di sfruttamento dei lavoratori.</p> <p>Il c.d. caporalato prende il nome dal fenomeno distorsivo delle modalità di reclutamento della forza lavoro e prende le mosse dalle prime organizzazioni del lavoro agricolo svolte da braccianti suddivisi in squadre e reclutati da un soggetto che agiva, come intermediario nel reperimento della manodopera e poi responsabile dei lavori, secondo le richieste dell'imprenditore agricolo.</p> <p>Il c.d. "caporalato" dunque è un fenomeno lesivo del normale processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.</p> <p>Una definizione individua nel caporale chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Parte autorevole della dottrina ha descritto il caporale come colui che svolge un'attività di intermediazione reclutando manodopera giornaliera, sovente non specializzata, per collocarla poi presso i datori di lavoro e pretendendo a titolo di compenso per quanto svolto una cospicua percentuale della retribuzione dei lavoratori interessati, che supera facilmente il</p>



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

cinquanta per cento della paga giornalmente da questi percepita.

I prestatori di lavoro vittime del caporalato sono spesso soggetti che versano in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità sul piano economico-sociale (stranieri privi del permesso di soggiorno, inoccupati alla ricerca di un impiego). L'attività di intermediazione dei caporali non si limita al reclutamento, ma si estende fino a un vero e proprio dominio sul lavoratore, spesso soggetto a intimidazioni e violenze.

I lavoratori sono spesso considerati solo ed esclusivamente come elementi del sistema produttivo e, in quanto tali, sacrificabili in nome del profitto e sfruttabili fino a che tale profitto si genera. In molti casi, il ruolo dei caporali non si esaurisce – come detto – nella facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma riguarda anche il trasporto – o meglio la "consegna" – presso il luogo di lavoro e la pratica di un vero e proprio business concernenti le situazioni insediative degli stessi.

Riduttivo è dunque considerare il fenomeno del caporalato solo come una distorsione delle ordinarie dinamiche dei rapporti di lavoro.

Il caporalato rappresenta una problematica sociale, sanitaria e socio-assistenziale, oltre che economica e produttiva.

La continua presenza di correlazione tra i caporali e altri fenomeni criminosi (tratta internazionale, sfruttamento della prostituzione, adozioni illegali di minori e traffico di organi) testimonia come la lotta al caporalato rappresenti un obiettivo che consente di contribuire alla soluzione di problematiche molto complesse.

Una complessità che caratterizza il fenomeno anche sotto il profilo delle strutture organizzative dei soggetti agenti, articolate secondo diversi livelli gerarchici. Un "caporale", infatti, è in grado di mantenere un dominio su un vasto territorio anche e soprattutto grazie a una fitta rete di "sotto-caporali", i quali invece sono in contatto diretto con le vittime. In taluni casi questi ultimi soggetti sono essi stessi, o comunque sono stati, vittime dei "caporali", e in virtù di tale legame patologico i "caporali" si assicurano asservimento ed obbedienza



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

**b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo.**

La proposta di legge ha come obiettivo di fondo la lotta allo sfruttamento del lavoro sommerso e irregolare e al caporalato, inserendosi nel solco tracciato dalla normativa statale, ma rispettando la ripartizione delle competenze legislative e amministrative.

Tra le principali finalità e obiettivi della legge regionale vi è certamente la gestione condivisa e integrata delle problematiche legate alla sicurezza, alla salute, alla legalità, al trasporto, all'insediamento sociale e abitativo dei lavoratori.

Sono obiettivi di fondo della proposta anche la corretta applicazione del diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla regolare costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro, il rafforzamento delle attività di controllo e presidio dei territori regionali più a rischio, anche attraverso il potenziamento del ruolo dei servizi ispettivi del lavoro e la definizione di una mappatura delle condizioni lavorative, con particolare attenzione alle situazioni di rischio elevato e a carattere stagionale.

La proposta inoltre tenta una messa a sistema per un maggiore controllo degli insediamenti abitativi dei lavoratori a rischio sfruttamento, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e datoriali per contribuire alla lotta al caporalato e all'illegalità, anche attraverso la promozione di condizioni di vantaggio per le imprese che scelgono percorsi virtuosi e condivisi.

La proposta, peraltro, ha come obiettivo la promozione di misure di integrazione socio-economica ai lavoratori a rischio sfruttamento mediante interventi di natura educativa e assistenziale, con riferimento al rispetto tra le popolazioni migranti e quelle locali, consentendo l'eliminazione, anche sul piano culturale, delle realtà di segregazione e ghettizzazione adiacenti o limitrofi ai luoghi di lavoro.

Non sono, in fine, sottovalutati gli aspetti che riguardano la lotta alla compravendita dei contratti di lavoro per l'ottenimento del permesso di soggiorno, l'attivazione di servizi di informazione e tutela finalizzati all'assistenza legale e sociale dei lavoratori a rischio sfruttamento, la promozione di negoziati e accordi per la definizione di azioni nei luoghi di lavoro, anche mediante



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

l'intervento del sistema della bilateralità, con particolare riferimento alle problematiche del trasporto di manodopera da e verso i luoghi di lavoro e la diffusione di pratiche che, anche tramite la contrattazione decentrata e la semplificazione amministrativa, valorizzino le attività economiche e imprenditoriali virtuose e improntate alla legalità.

**c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

La proposta di legge contiene un approccio inclusivo e votato alla creazione di sedi della concertazione dinamiche e flessibili in grado di consentire alla regione di dotarsi di un composito set di strumenti.

E' istituita la rete di qualità del lavoro campano, la cui adesione permette alle imprese di accedere ai contributi e alle agevolazioni ivi previste.

E' creato un apposito ufficio ispettivo regionale sul caporalato all'interno dell'ordinamento della Giunta regionale. Al pari di un vero e proprio ispettorato, l'ufficio esercita, in raccordo con le competenti strutture amministrative specifica attività ispettiva su atti e fatti di gestione in materia di lavoro nero e caporalato attraverso verifiche e sopralluoghi nei confronti delle imprese nei settori a rischio, anche attraverso la sottoscrizioni di appositi protocolli di intesa con altri soggetti istituzionali competenza in materia.

E' istituito un tavolo regionale permanente sul caporalato.

Sono ampliati i compiti del difensore civico regionale in materia di sfruttamento lavorativo, lavoro nero e caporalato.

Contiene, in fine, al suo interno la cd. sunset clause di matrice statunitense in luogo della consueta clausola valutativa (art. 19), con cui si determina la durata della legge e la possibilità di abrogazione automatica in assenza di valutazione intermedia sulla validità dell'intervento legislativo.

**d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

I destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono molteplici:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ le istituzioni (Regione, Comuni e altri soggetti istituzionali e non);</li><li>▪ le imprese, beneficiarie di una serie di interventi di carattere premiale e sanzionatorio;</li><li>▪ i lavoratori, beneficiari di una serie di azioni e interventi volti alla tutela della loro sfera lavorativa e socio-economica;</li><li>▪ gli enti del terzo settore, coinvolti direttamente nel processo attuativo;</li><li>▪ il difensore civico regionale.</li></ul> <p>Destinatario indiretto è la collettività che beneficia di riflessi positivi in termini reali dall'approntamento di misure che tutelano il lavoro di qualità e la trasparenza nella gestione delle politiche attive, anche in chiave socio-sanitaria.</p>
<b>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</b>	<p>La proposta di legge nasce dagli incontri formali e informali con gli operatori del settore produttivo campano e ha seguito un iter molto lungo ed elaborato, fatto di studio e analisi dei diversi approcci al tema del caporalato.</p> <p>Una linea definita solo dopo un attento studio del fenomeno nel suo complesso e nelle diverse situazioni specifiche.</p> <p>La presenza di fattori come le aree di rischio, gli indici di sfruttamento, gli indici di congruità e la mappatura regionale, nascono dal proficuo interscambio con i massimi esperti del settore e dalle continue analisi dei fatti di cronaca che si sono susseguiti negli ultimi anni.</p> <p>Una serie di iniziative di carattere aperto hanno permesso di conoscere il tessuto produttivo campano e hanno fatto emergere la necessità di un intervento normativo che conduca a una messa a sistema dell'attuale panorama giuridico e legislativo regionale.</p>
<b>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</b>	<p>L'opzione zero non è stata presa in considerazione in quanto non esistono nel panorama regionale odierno strategie e impianti normativi in grado di soddisfare una soluzione o anche una concreta lotta la caporalato.</p> <p>Sebbene si tratti di una tematica recentemente affrontata a livello nazionale e, in particolare, sul versante penale e dei</p>



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

	<p>controlli, si è ritenuto opportuno e quanto mai auspicabile la presentazione di un articolato snello che possa prevedere misure regionali in grado di disarticolare il caporalato con azioni che pongono in linea con quelle nazionali.</p>
<b>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</b>	<p>Opzioni alternative all'intervento regolatorio non possono essere prese in considerazione in quanto non sono sufficienti le azioni regionali finora poste in essere sulla tematica in questione.</p>
<b>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</b>	<p><b>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</b></p> <p>I vantaggi sono per i destinatari indiretti e per tutto il sistema economico campano, in termini di benessere socio-economico, di lotta al lavoro nero e in termini di qualità del lavoro.</p> <p><b>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.</b></p> <p>L'opzione normativa prescelta innesca un circuito virtuoso in quanto permette la corretta e idonea allocazione delle risorse pubbliche nel contesto produttivo campano.</p> <p>Il caporalato si annida proprio in contesti minori, spesso non soggetti a controlli e la previsione di misure sanzionatorie e premiali potrebbe fornire un antidoto per i lavoratori delle piccole realtà produttive.</p> <p>Anche il coinvolgimento dei Comuni è a garanzia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare quello stagionale.</p> <p><b>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</b></p>



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

	<p>L'impatto dal punto di vista degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese è pari a zero.</p> <p>Sono a carico delle imprese oneri riguardanti la dimostrazione di alcuni requisiti per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni previste nella proposta di legge, sebbene in forma volontaria e non obbligatoria.</p>
<p><b>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</b></p>	<p>L'intervento regolatorio impatti in maniera decisiva sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, in quanto si prefigge di scardinare un sistema illegale e clientelare che tende a sfruttare le persone in età lavorativa emarginate dal punto di vista sociale e i lavoratori in difficoltà.</p> <p>Il riflesso sulle politiche giovanili è di tutta evidenza in relazione alla possibilità che offre la proposta anche dal punto di vista economico e, in particolare, sul versante degli incentivi e delle misure premiali.</p> <p>La presente legge impatta fortemente sul tessuto lavorativo giovanile e femminile in un quadro di forte incentivazione della tutela del lavoro in tutte le sue forme.</p> <p>D'altronde il fenomeno del caporalato di frequente si accompagna a casi di sfruttamento del lavoro minorile e femminile.</p>
<p><b>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</b></p>	<p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>L'attuazione dell'intervento è a carico di vari soggetti istituzionali e non.</p> <p><b>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</b></p> <p>L'intervento prevede l'istituzione di portale tematico, quale sede privilegiata per l'accesso alle informazioni in tema di caporalato.</p> <p><b>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Il controllo e il monitoraggio della legge è rimesso alla valutazione degli effetti della normativa insiti nella sunset clause.</p>



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

	<p><b>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>La proposta di legge è corredata di una sunset clause di matrice statunitense in luogo della consueta clausola valutativa (art. 19), con cui si determina la durata della legge e la possibilità di abrogazione automatica in assenza di valutazione intermedia sulla validità dell'intervento legislativo.</p>
<p><b>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</b></p>	<p>L'intervento regolatorio rispetta i livelli minimi di regolazione europea.</p>

*Vincenzo*